

SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente della P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 23/03/2020, n. 164

Decreto a contrarre a mezzo affidamento diretto in via d'urgenza per la fornitura di materiale ad uso degli Uffici della GRM per la prevenzione della diffusione negli ambienti/sedi di lavoro del virus COVID-19 - Capitolo n. 2011010034 importo totale di €. 2.562,00 (IVA 22% inclusa) sul 2020 - Smart CIG: ZB42C63C8F.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di avviare in via d'urgenza una procedura di acquisto e procedere contestualmente ex art. 32 comma 2 periodo II del D.Lgs. 50/2016 tramite l'operatore economico "Errebian S.P.A." PI 02044501001 - CF 08397890586 Via dell'Informatica n. 8 POMEZIA (RM) CAP 00071 Frazione: SANTA PALOMBA, a mezzo affidamento diretto, alla acquisizione della fornitura di materiale ad uso degli Uffici della GRM per la prevenzione della diffusione negli ambienti/sedi di lavoro del virus COVID-19 per una spesa complessiva di €. **2.562,00** di cui imponibile €. 2100,00 e IVA 22% €. 462,00 sull'anno 2020 - Smart CIG ZB42C63C8F, con acquisizione dell'autodichiarazione ex DPR 445/2000 su sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sottoscrizione del patto di integrità secondo i rispettivi Allegati 1 e 2 parti integranti del presente atto;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a carico del bilancio 2020/2022, per la copertura del presente atto, sull'anno 2020, secondo esigibilità, un totale di €. **€. 2.562,00** a carico del capitolo n. 2011010034, bilancio 2020/2022, come di seguito indicato:
 - Anno 2020: impegno a favore di "Errebian S.P.A." PI 02044501001 - CF 08397890586 Via dell'Informatica n. 8 POMEZIA (RM) CAP 00071 Frazione: SANTA PALOMBA, di €. **2.562,00** di cui imponibile €. 2100,00 e IVA 22% €. 462,00 sull'anno 2020 - Smart CIG ZB42C63C8F, dandosi atto che la codifica della transazione elementare (CTE) di cui agli artt. 5, 6 dell'Allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011 relativa alla spesa di cui al presente atto risulta essere è la seguente: cap. n. 2011010034: 01 10 2110105999 013 8 1030105999 00000000000000 00 43 000;
- di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011 e alla codifica Siope;
- di procedere alla stipula di conforme contratto di acquisto da concludersi secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 unicamente mediante ODA su MepA;
- di nominare Responsabile del procedimento l'Ing. Lorenzo Antonelli nella sua qualità di funzionario PO del Servizio Protezione e Prevenzione incardinato presso la PF "PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO";
- di avvisare, ai sensi della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso secondo il D.Lgs. 104/2010 esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 120 del citato decreto legislativo.
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ad ostensione obbligatoria secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 tramite la sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli artt. 23 e 37 nonché secondo il D.Lgs. 50/2016 art. 29, nonché alla pubblicazione per estratto sul BURM ai sensi dell'art. 4 LR Marche n. 17/2003. Luogo di emissione Ancona

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Mauro Terzoni)

Allegato 1 Autodichiarazione ex DPR 445/2000 su sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016

Allegato 2 - Patto d'integrità

Allegato A1 alla proposta contrattuale.

Autocertificazione requisiti per la stipula del contratto

OGGETTO:

Decreto a contrarre a mezzo procedura negoziata con affidamento diretto in via d'urgenza - Materiale prevenzione diffusione Coronavirus COVID-2019 – Capitolo n. 2011010034 importo totale di €. 2.562,00 di cui imponibile €. 2100,00 e IVA 22% €. 462,00 sull'anno 2020 – SmartCIG ZB42C63C8F

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il e
 residente a (Prov.)
 in Via/Piazza n.
 in qualità di ¹
 della società
 con sede legale a
 in Via/Piazza n.,
 Codice Fiscale Partita IVA;
 telefono e-mail PEC

☐ operatore economico ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

per la stipula del contratto di fornitura in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, per quanto attiene il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara,

DICHIARA

- a) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 (REQUISITI GENERALI), consapevole che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si avrà la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
- ☐ che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando;
- ☐ che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando (**indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza**):

N.	Cognome, nome, luogo e data di nascita	Qualifica	Residenza

c) che l'impresa è iscritta:

☐ (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di

☐ (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale dello Stato di

per la seguente attività

(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)

Codice attività:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Durata dell'impresa/data termine:

Forma giuridica

NB: nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle cosiddette "black list", di cui al Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono possedere l'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero, in alternativa, prova della presentazione dell'apposita domanda ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata della convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima;

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

e) di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nella proposta contrattuale;

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento e contratto per il quale la presente dichiarazione viene resa;

g) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati: **(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):**

N.	Denominazione	Sede legale

h) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a;

i) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016)

di allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

l) (nel caso di raggruppamento già costituito)

di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per ☐ atto pubblico ☐ per scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:

N.	Operatore Economico	Prestazioni

n) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:

N.	Operatore Economico	Prestazioni

o) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

di allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

.....

Data

FIRMA

Estratto dalla DGR 39/2017 (PTPCT 2017-2019) – Allegato E
MODELLO. 4 - ALLEGATO A)
SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: stipula contratto

VISTI

- L'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”, applicabile anche per la stipula del contratto.

- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.

- La delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. Il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.

DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”.

VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:

- previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;

- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;

- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:

a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;

b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016);

- c) se professionisti, di essere iscritto all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici (art. 78, d.lgs. n. 50/2016);
- d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati il-legittimi» (art. 77, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016);
- e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;
- per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del **RUP** di una specifica dichiarazione, sottoscritta da **ciascun componente della commissione giudicatrice**, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
 - obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;
 - individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione;
 - pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara;
 - formalizzazione e pubblicazione da parte dei **funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara** di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

VISTA la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto "Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018", con particolare riferimento al punto 5.4. "Patti d'integrità";

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, diretta-mente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

VISTO l'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ... qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.";

VISTO l'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale "... I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle

previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”

VISTA la delibera n. 15 in data 20 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha:

- incaricato il Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) a predisporre ed approvare gli schemi di atti di gara e la connessa modulistica di dettaglio integrativa concernente aspetti legati alla compilazione di domande e offerte, per tutte le tipologie di procedure di scelta del contraente e per tutte le tipologie di oggetto contrattuale normativamente previste;

- stabilito che il predetto incarico deve essere espletato limitatamente alle procedure gestite dalla SUAM e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale per la conclusione e l'esecuzione di contratti pubblici contenute negli schemi già approvati dalla Giunta regionale con successive deliberazioni 28/10/2013, n. 1468 e 9/12/2013, n. 1657;

VISTO il decreto n. 9 del 14 giugno 2016, con il quale la SUAM approva lo schema di “patto di integrità e le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” inerente le procedure gestite dalla SUAM;

CONSIDERATA la necessità di approvare analogo schema di “patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” inerente le procedure di gara indette dalle strutture della Giunta regionale, nelle more del trasferimento alla SUAM della competenza a gestire tutte le procedure di gara di competenza delle strutture della Giunta regionale;

VISTA la DGR n. 39 in data 30.01.2017 con la quale è stato approvato in forma di schema il presente documento, da applicarsi alla fornitura in esame esclusivamente dal momento della stipula del contratto in quanto inutilizzato in sede di acquisizione dei preventivi (ignorare/irrilevanti le parti dedicate all'offerta);

DATO ATTO CHE

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:

a) Regione - Giunta regionale, nella persona del Dirigente della struttura competente, di seguito così indicata “Regione”;

b) operatore economico nella persona del [(1): inserire generalità e qualifica dell'operatore economico aggiudicatario della procedura contrattuale)]

2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto.

4. La mancata presentazione del presente comporterà l'impossibilità della stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi della Regione

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico nei confronti della Regione relativamente alla fase di esecuzione del contratto. La Regione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. La Regione si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti e i dirigenti della Regione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto. In particolare, la Regione si impegna, negli ambiti di rispettiva competenza, ad acquisire idonea dichiarazione
 - a. resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
 - b. resa dai commissari di gara in cui si attesta:
 - i. l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni
 - ii. di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»
 - iii. di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (se professionisti ed avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016)
 - iv. di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»
 - v. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali
 - vi. l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile
 - vii. l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni
 - viii. l'inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale
 - ix. di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore della Regione Marche nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto.
4. La Regione si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse

nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

5. La Regione si impegna a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e ad individuare appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. La Regione si impegna altresì a pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara (avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016).

6. La Regione si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

7. La Regione si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la Regione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione "Altri contenuti" > "Prevenzione della corruzione: <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-corruzione/Regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita%C3%A0>

Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta della Regione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

2. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che in assenza negli ultimi tre anni di Dirigenti o Funzionari titolari di funzioni dirigenziali delegate **della procedente struttura** cessati dal lavoro nulla deve dichiarare ai sensi della predetta normazione (esattamente: di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.).

3. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.

4. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la Regione e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della Regione relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della Regione. Ai fini del presente atto la Regione ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la Regione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:

- a. intrecci personali tra gli assetti societari
- b. valore delle offerte in generale
- c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
- d. provenienza territoriale delle offerte
- e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
- f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.

6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Regione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. La Regione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.

2. La Regione, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e trasmette la relativa documentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. E' inoltre segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti. La mancata presentazione delle controdeduzioni alle contestazioni o il loro mancato accoglimento, comportano l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. La Regione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.

4. La Regione si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.

5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento sono applicate le seguenti sanzioni:

- a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la Regione
- b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
- c. esclusione dalle procedure indette dalla Regione per un periodo di tre anni
- d. sanzioni pecuniarie

6. Il presente atto e le relative sanzioni possono essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. Nel rispetto del principio contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. 425 del 22 ottobre 2015), non può essere comminata al concorrente, in modo automatico, ma solo mediante un provvedimento motivato, sentito il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'esclusione dalla gara per non aver depositato, unitamente all'offerta, l'accettazione scritta delle clausole concernenti l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, che il concorrente non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura.

7. La Regione può decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli interessati e al Responsabile della prevenzione della corruzione, di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici indicati nell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. In ogni caso, la risoluzione del contratto è disposta previa intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

8. A fronte di violazioni del Patto di integrità, la Regione può comunicare agli interessati le misure e i correttivi da porre in essere per rimuovere, ove possibile, le cause della violazione.

9. La Regione, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento degli obblighi imposti dal Patto di integrità può decidere, in alternativa alle sanzioni indicate nei precedenti commi, di richiedere, ai concorrenti ai quali siano imputabili violazioni del Patto di integrità, l'applicazione di una penale, ulteriore a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, proporzionata alla condizione sfavorevole e comunque fino al 2% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni la Regione, in forza di detta clausola penale, può richiedere la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva. L'applicazione delle penali conseguenti alla violazione del Patto di integrità avviene con garanzia di adeguato contraddittorio. L'applicazione delle penali non sostituisce ulteriori rimedi e sanzioni stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici, da altre normative applicabili, dalla lex specialis di gara, da specifiche pattuizioni contrattuali. La Regione ai sensi dell'art. 1382 c.c., ha in ogni caso facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti

1. Il presente atto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento ed in particolare si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.

2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della Regione.

per LA REGIONE

L'OPERATORE ECONOMICO

IL Dirigente Dott. Mauro TERZONI

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE